

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è in atto una riforma per il riordino degli Uffici Giudiziari, che, tra gli obiettivi specifici ha quello della riduzione degli uffici dei Giudice di Pace;

CHE il Governo ha emanato il Decreto Legge n°138/2011 (cd. manovra bis), convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148; dal canto suo il Consiglio dei Ministri n. 7, in data 16 dicembre 2011 ha emanato lo *Schema di Decreto Legislativo recante “Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace in attuazione dell’art. 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 nr. 148”*, il primo dei Decreti Legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie;

CHE il comma 2, lett. b) dell’art. 1 della [L.n. 148/2011](#), indica i “*principi e criteri direttivi*” cui saranno conformati i decreti legislativi di riordino della geografia giudiziaria. Secondo la norma, occorre “*ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane*”;

CHE i criteri sembrano finalizzati a consentire al legislatore delegato la valutazione dell’incremento di efficienza voluto dal comma 2, dell’art. 1, [L.n. 148/2011](#), posto però che nella realtà non esiste un sistema di calcolo dell’efficienza preesistente alla legge delega. Tutti i criteri indicati sono infatti elementi fattuali già esistenti (territorio, abitanti, ecc.) cui è affidata la valutazione dell’incremento di efficienza, in un’operazione di bilanciamento che, peraltro, non tiene minimamente conto della *performance* del servizio giustizia secondo gli utenti e dell’impatto economico derivante ai territori dalla chiusura degli uffici giudiziari;

CHE secondo il disegno del Governo, reso noto dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo sul riordino degli uffici del giudice di pace, vi sono due criteri per la soppressione e l’accorpamento: la “*domanda di giustizia*” e il “*bacino territoriale di utenza*”. Il disegno governativo di riordino richiede due elementi per la sopravvivenza dell’ufficio del giudice di pace: il c.d. valore soglia, ossia “*il carico di lavoro mediamente sostenibile dal personale giudicante in un anno nel corso dell’anno solare, rapportato poi al carico di lavoro pro-capite dei singoli uffici. Tali valori costituiscono una misura della ‘domanda di giustizia’ rivolta all’Amministrazione*”;

CHE PERTANTO, laddove il valore soglia di un ufficio risulti inferiore alla media nazionale di produttività annuale *pro-capite* dei giudici di pace (stimata dal Governo in 568 procedimenti annui), l’ufficio sarebbe destinato alla soppressione mediante accorpamento. Seguendo poi il criterio del bacino di utenza, sempre secondo il Governo, il parametro di riferimento ai fini della valutazione sull’opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, sarebbe dato da una popolazione di almeno 100 mila abitanti. Sulla base di tali criteri, il Governo ha quindi stilato un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni *pro-capite* inferiori al valore soglia (568,3), cioè alla capacità di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100 mila unità. Uffici tutti destinati all’accorpamento;

CHE, per l’effetto di quanto sopra, l’art. 1 del predetto schema di Decreto Legislativo prevedendo la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di cui alla tabella A allegata allo stesso Decreto, include anche l’Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, destinato dunque alla soppressione;

CHE occorre responsabilmente porsi la questione in termini più complessivi e generali, valutando e tenendo nella giusta considerazione anche tutti gli aspetti collegati all'impatto derivante ai territori dalla chiusura degli uffici giudiziari distaccati, in termini economici, sociali, culturali, e amministrativi, posto che l'obiettivo del risparmio della spesa pubblica non può essere perseguito in maniera stringente ed eccessivamente penalizzante per interi comprensori che nell'arco di almeno un quarantennio hanno prodotto e raggiunto elevati standard di crescita economica e sociale, ma che per essere tipizzati come aree disagiate interne, si sostengono sulla base di delicati equilibri strutturali, irrimediabilmente compromessi da simili iniziative legislative;

CHE il disegno governativo introduce un sistema per garantire "su richiesta" la sopravvivenza degli uffici del giudice di pace;

RILEVATO infatti, che il predetto schema prevede - all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2 - che con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti il Consiglio Giudiziario ed i Comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate;

CHE al successivo art. 3, comma 2, è previsto che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della tabella - termine da intendersi come perentorio - gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;

CHE il comma 3 dell'articolo di cui sopra prevede inoltre che entro il termine di 12 mesi, successivi ai 60 giorni dalla pubblicazione, il Ministro della Giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti, può apportare con proprio decreto le conseguenti modifiche alla tabella;

CHE qualora l'Ente o gli Enti locali consorziati non rispettino gli impegni presi relativi al personale amministrativo e alle spese, per un periodo superiore a un anno, il relativo ufficio del Giudice di Pace verrà conseguentemente e definitivamente soppresso;

CHE nel caso di mantenimento dell'Ufficio, rimarrebbe a carico dell'Amministrazione Giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del relativo personale amministrativo;

CONSIDERATO che la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, comune ubicato in una posizione strategica nella geografia del Comprensorio del Reventino, creerebbe gravissimi disagi ai cittadini e un *vulnus* insanabile all'amministrazione della giustizia coinvolgendo, in tali disagi, anche tutti gli altri Comuni del Mandamento (Serrastretta, Carlopoli, Motta Santa Lucia, Cicala, Decollatura);

CHE l'organico dell'Ufficio è composto attualmente da ___ dipendenti (oltre applicazioni temporanee), mentre la dotazione completa prevede ___ dipendenti in organico, così come una dotazione minima per garantire il funzionamento dell'ufficio in una prospettiva di contenimento delle spese sarebbe composta da almeno _____ dipendenti;

CHE, inoltre, la sede dove è ospitato l'Ufficio del Giudice di Pace è di proprietà comunale;

CHE, pur trattandosi dell'assunzione di un impegno finanziario considerevole, l'eventuale spesa per il personale amministrativo e per il mantenimento e la gestione dell'Ufficio, secondo le

indicazioni codificate nella citata norma, dovrebbe essere ripartita tra i sei Comuni del Mandamento, interessati al presidio giudiziario;

ATTESA l'importanza che riveste per il nostro comprensorio l'Ufficio Giudiziario di Soveria Mannelli, la cui chiusura comporterebbe enormi disagi per la congestione degli Uffici Giudiziari lametini ed il conseguente ulteriore rallentamento di tutti i procedimenti giudiziari (la giustizia italiana ha tempi che necessiterebbero di essere snelliti e tale proposta di assunzione di responsabilità, diretta a garantire il mantenimento di un Ufficio Giudiziario distaccato sul territorio, pone anche tale -non secondaria- questione);

RILEVATO, altresì, l'aggravio dei costi per l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini del Mandamento, nonché la difficoltà anche del semplice raggiungimento dell'Ufficio Giudiziario competente più vicino, in considerazione della peculiarità orografica del territorio, della rete viaria insufficiente ed in cattive condizioni e della scarsa presenza di collegamenti adeguati;

RITENUTO di dover esprimere il proprio unanime dissenso dalla proposta di soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, presidio di giustizia indispensabile per un intero comprensorio, e considerando comunque di primaria importanza per la Città ed il suo comprensorio il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, anche da un punto di vista di impegno finanziario, in quanto esso rappresenta un servizio di grande utilità e ricaduta per tutti i cittadini e gli abitanti del comprensorio;

RITENUTA l'urgenza di porre in atto, in tempi rapidissimi, tutte le iniziative necessarie al mantenimento dell'Ufficio, che tuttavia il Sindaco ha già avviato su un piano ufficioso nell'immediatezza della divulgazione della notizia della soppressione al fine di predisporre concretamente con atti solenni, anche in via preventiva, quanto richiesto per il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace e cioè un progetto associativo tra gli Enti Locali del mandamento, da finalizzarsi a far fronte comune agli impegni richiesti dalla norma;

DATO ATTO che la presente, per la sua natura di atto politico, non richiede l'apposizione di alcun parere ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- **Di delegare** il Sindaco affinché si attivi – di concerto con i Sindaci degli altri Comuni rientranti nel Distretto giudiziario - per fare in modo che la storica sede del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, negli anni già Pretura e poi Giudice di Pace, ricadente nel comprensorio del Reventino, venga mantenuta, valutando la fattibilità di una forma associativa dei Comuni, compatibile con l'impianto legislativo, i quali, sostenendo una spesa pro quota, sollecitando anche l'intervento della Provincia di Catanzaro e della Regione Calabria, potrebbero salvare l'ufficio del Giudice di Pace di che trattasi con i conseguenti vantaggi del caso;
- **Di dare atto** che si tratterebbe di uno sforzo minimo da parte degli Enti Locali ricadenti nel Mandamento che permetterebbe però di mantenere un ufficio di cruciale importanza non solo per la sua ubicazione, ma anche e soprattutto per evitare la congestione degli Uffici Giudiziari lametini con conseguente rallentamento di tutti i procedimenti giudiziari (la giustizia italiana ha tempi che necessiterebbero di essere snelliti e tale proposta di

assunzione di responsabilità, diretta a garantire il mantenimento di un Ufficio Giudiziario distaccato sul territorio, pone anche tale – non secondaria - questione);

- **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 25/01/2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. PASCUZZI GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 30/01/2012 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/01/2012 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **30/01/2012**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo LO MORO